



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

COMUNICATO STAMPA

**DDL CONSUMO SUOLO, DE GIROLAMO: UNA NORMA DI CIVILTÀ PER
UN PAESE MIGLIORE**

“Mi auguro che l’iter di questa norma di civiltà sia il più rapido possibile, perché si tratta di un intervento che troppo a lungo è stato rinviato, ma che è indispensabile per consegnare un’Italia migliore alle nostre figlie e ai nostri figli. Dobbiamo puntare ad una qualità sempre più alta della nostra agricoltura, del nostro paesaggio e, più in generale, del nostro Paese. Ogni giorno impermeabilizziamo più o meno l’equivalente di 150 campi da calcio, con questo provvedimento colmiamo una lacuna legislativa che ha prodotto effetti drammatici come l’aumento del 166% del territorio edificato in Italia negli ultimi 50 anni. La difesa dei nostri suoli non è poi la lotta all’edilizia, al contrario con questo disegno di legge introduciamo un principio fondamentale nella materia di governo del territorio che è la priorità del riuso e della rigenerazione, che consentirà il recupero di zone già edificate ma degradate. Abbiamo previsto un meccanismo per fissare l’estensione massima di superficie consumabile, attraverso il forte coinvolgimento anche delle Regioni e degli enti locali, in una battaglia che è di tutti per un bene fondamentale come la terra”.

Così il **Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Nunzia De Girolamo**, ha commentato l’approvazione di ieri da parte del Consiglio dei Ministri del **disegno di legge in materia di contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato**.

Di seguito, in sintesi, i punti principali del provvedimento:

1. **Si definiscono i concetti di “superficie agricola”**, ossia tutti i terreni che, sulla base degli strumenti urbanistici in vigore, hanno destinazione agricola, indipendentemente dal loro utilizzo, **e di “consumo del suolo”**, inteso come riduzione di superficie agricola per effetto di interventi di impermeabilizzazione, urbanizzazione ed edificazione non connessi all’attività agricola.
2. Si individua il **procedimento volto alla determinazione del limite di superficie consumabile**, che vede il coinvolgimento delle Regioni e Province autonome e che

culmina con il **decreto del Ministro delle politiche agricole** d'intesa con il Ministro dell'Ambiente, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro delle infrastrutture, **che fissa l'estensione massima** di terreni agricoli consumabili. Tale decreto viene sottoposto a **verifica ogni 10 anni**.

3. Si prevede l'istituzione di un **Comitato interministeriale**, con rappresentanti anche dell'Istat e della Conferenza unificata, con **compiti di controllo e monitoraggio del consumo di superficie agricola nazionale**. Il Comitato deve realizzare **ogni anno un rapporto sul consumo di suolo in ambito nazionale, che verrà poi presentato dal Ministro delle politiche agricole al Parlamento**.
4. Per la **concreta attuazione del principio del riuso del suolo**, entro un anno dalla entrata in vigore della legge i Comuni dovranno provvedere:
 - a) al **censimento** delle aree del territorio comunale già interessate da processi di edificazione, ma inutilizzate o suscettibili di rigenerazione, recupero, riqualificazione;
 - b) alla **costituzione ed alla tenuta** - all'interno delle aree censite - di un **elenco delle aree suscettibili di prioritaria utilizzazione** a fini edificatori di rigenerazione urbana e di localizzazione di nuovi investimenti produttivi e infrastrutturali

Decorso il termine senza che il censimento sia stato concluso o senza che l'elenco sia stato redatto, è **vietata la realizzazione**, nel territorio del Comune inadempiente, **di interventi edificatori, sia pubblici che privati, sia residenziali, sia di servizi che di attività produttive, comportanti, anche solo parzialmente, consumo di suolo ineditato**.

5. È posto il **divieto di utilizzo per uno scopo diverso da quello agricolo, per almeno cinque anni dall'ultima erogazione, dei terreni agricoli che hanno usufruito di aiuti di Stato o di aiuti comunitari**.
6. **Viene incentivato il recupero del patrimonio edilizio rurale** per favorire l'attività di manutenzione, ristrutturazione e restauro degli edifici esistenti, anziché l'attività di edificazione e costruzione di nuove linee urbane. **Le misure si sostanziano nella priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali previsti in materia edilizia**.
7. **Si istituisce un registro presso il Ministero delle politiche agricole** in cui i **Comuni "virtuosi"** interessati, i cui strumenti urbanistici non prevedono l'aumento di aree edificabili o un aumento inferiore al limite fissato, possono chiedere di essere inseriti.
8. Si prevede che i **proventi dei titoli abilitativi edilizi siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria**, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, a interventi di qualificazione dell'ambiente e del paesaggio, **anche ai fini della messa in sicurezza delle aree esposte a rischio idrogeologico**, avuto riguardo alla particolare situazione di rischio che caratterizza larghe parti del territorio nazionale in occasione di eventi calamitosi.

9. **Dalla entrata in vigore della legge** e fino alla adozione del D.M. di determinazione dell'estensione massima di superficie agricola consumabile e, comunque, **non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di superficie agricola ad eccezione della realizzazione di interventi già autorizzati e previsti dagli strumenti urbanistici vigenti** e di lavori già inseriti negli strumenti di programmazione delle stazioni appaltanti.

Ufficio Stampa

16.06.13 RC

TEL: 06.46653403 - 3404 - 3502

FAX: 06.46653201

ufficiostampa@mpaaf.gov.it

www.politicheagricole.it